


PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE



Allegato 1B: Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di rilievo idrobiologico

Approvato con D.C.P. n.30 del 23 aprile 2015

Art. 1 - Natura e contenuti territoriali del Piano Ittico	1
Art. 2 - Efficacia dei contenuti territoriali del Piano Ittico	1
Art. 3 - Identificazione dei corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico	2
Art. 4 - Componenti dell'ecosistema e stato di qualità dei corpi idrici	2
Art. 5 - Indirizzi di tutela della qualità morfologica	2
Art. 6 – Indirizzi di tutela delle caratteristiche idrologiche	3
Art. 7 – Indirizzi di tutela delle caratteristiche chimico-fisiche.....	3
Art. 8 – Compatibilità con gli indirizzi di tutela.....	4
Art. 9 – Indirizzi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche e della vocazione fruitiva.....	4
Art. 10 – Pianificazione di livello comunale. Modalità di valorizzazione dei corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico	8

Art. 1 - Natura e contenuti territoriali del Piano Ittico

1. Il Piano Ittico, nella sua qualità di piano di settore di elaborazione Provinciale, è strumento di attuazione, approfondimento e specificazione degli obiettivi del P.T.C.P.
2. Identifica i corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico, costituiti dalle acque di pregio ittico e dalle acque di pregio ittico potenziale.
3. Nel concorrere all'obiettivo generale del P.T.C.P. della sostenibilità dello sviluppo, individua con un'elevata definizione le strategie di tutela e di riqualificazione degli elementi territoriali rappresentati dai corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico.
4. Integra gli specifici contenuti del P.T.C.P. e concorre all'orientamento delle scelte d'assetto e sviluppo del territorio e del paesaggio al fine di conseguire sui corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico:
 - il buono stato di qualità, da ottenersi con la prevenzione dell'ulteriore deterioramento e con misure di protezione, miglioramento e ripristino;
 - la disponibilità al godimento collettivo e la valorizzazione delle potenzialità fruibili, da ottenersi assicurando l'accessibilità e la percorribilità e promuovendo azioni attive di miglioramento delle condizioni di frequentazione pubblica;
 - la valorizzazione paesaggistica, da ottenersi con la loro individuazione quali ambiti di particolare interesse provinciale da tutelare, laddove non già vincolati per legge, e con la specificazione di criteri di salvaguardia.
5. Con riferimento agli specifici ambiti di influenza, recepisce i contenuti vincolanti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino e dei Piani di gestione delle altre aree protette presenti sul territorio provinciale.
6. Formula le proprie previsioni aventi valenza attuativa del P.T.C.P. articolandole in *Indirizzi di tutela* e in *Modalità di valorizzazione*.
7. Gli *Indirizzi di tutela* individuano esigenze di salvaguardia o ripristino di componenti degli ecosistemi acquatici determinanti per il loro stato ambientale e per la loro qualità paesaggistica e sono finalizzati all'orientamento delle decisioni e al coordinamento delle azioni.
8. Le *Modalità di valorizzazione* definiscono prassi applicative e sono prevalentemente destinate a specificare modelli procedurali interni ai processi di formazione di piani e programmi.

Art. 2 - Efficacia dei contenuti territoriali del Piano Ittico

1. I contenuti territoriali del Piano Ittico, così come definiti e riportati nelle presenti Norme, assumono la medesima efficacia del P.T.C.P., di cui costituiscono specificazione.

Art. 3 - Identificazione dei corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico

1. I corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico sono le acque di pregio ittico e quelle di pregio ittico potenziale individuate dal Piano Ittico e singolarmente identificate nella Relazione generale e/o nella cartografia di Piano.

2. Ai corpi idrici di cui al precedente primo comma, nonché ai fontanili e agli altri corsi d'acqua alimentati da risorgenze, con particolare riferimento a quelli che originano al piede delle scarpate dei terrazzi fluviali, sono riconosciuti la rilevanza ambientale ed il pubblico interesse, con la conseguente necessità di tutelare o ripristinare le loro caratteristiche ecologiche, paesaggistiche e fruibili.

3. I corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico nonché i fontanili e gli altri corsi d'acqua alimentati da risorgenze, con particolare riferimento a quelli che originano al piede delle scarpate dei terrazzi fluviali, e che non siano già vincolati per legge, sono individuati come ambiti di particolare interesse paesaggistico provinciale.

Art. 4 - Componenti dell'ecosistema e stato di qualità dei corpi idrici

1. Lo stato di qualità dei corsi d'acqua superficiali, ai sensi della Direttiva 2000/60 CE, è determinato dalle condizioni degli elementi biologici, idrologici, morfologici e chimico-fisici e dall'insieme delle loro interazioni.

2. Il buono stato di qualità dei corsi d'acqua superficiali è rappresentato da lievi discostamenti degli elementi biologici da condizioni non alterate assunte a riferimento e da qualità idrologica, morfologica e chimico-fisica nel loro insieme adeguate a sostenere tali condizioni.

3. L'elevato stato di qualità dei corsi d'acqua superficiali è rappresentato da condizioni degli elementi biologici, idrologici, morfologici e chimico-fisici sostanzialmente corrispondenti a quelle non alterate.

4. Gli elementi biologici rappresentativi della qualità dei corsi d'acqua superficiali sono la fauna ittica, le macrofite e il fitobentos, i macroinvertebrati bentonici e il fitoplancton.

Art. 5 - Indirizzi di tutela della qualità morfologica

1. Le buone condizioni di assetto morfologico dei corsi d'acqua sono quelle in grado di assicurare lo svolgimento di processi quali l'espansione e la laminazione delle piene, l'erosione, il tra-

sporto e la deposizione dei sedimenti, la dissipazione dell'energia della corrente, il mantenimento e il rinnovamento delle forme fluviali e perfluviali, gli scambi di acqua, materia ed energia con la piana inondabile e il primo sottosuolo.

2. Tali condizioni dei corsi d'acqua sono in particolare espresse da fenomeni di mobilità laterale degli alvei all'interno di fasce morfoattive, dalla continuità biologica lungo lo sviluppo longitudinale e da condizioni di equilibrio dinamico del tracciato planimetrico, del profilo di fondo e della geometria delle sezioni d'alveo.

3. I principali fattori antropici che, oltre alle alterazioni idrologiche, possono condizionare negativamente le buone condizioni di assetto morfologico dei corsi d'acqua sono la presenza di opere trasversali e longitudinali, l'estrazione di inerti dagli alvei, le esigenze di difesa dal rischio idraulico di elementi interni alla fascia morfoattiva e il sensibile confinamento, per mezzo di arginature o di rimodellamenti di superfici, delle aree ordinariamente esondabili.

Art. 6 – Indirizzi di tutela delle caratteristiche idrologiche

1. Fatte salve le previsioni del successivo secondo comma, le buone condizioni del regime idrologico dei corsi d'acqua sono quelle che più si avvicinano alle condizioni non perturbate riguardo all'entità dei deflussi in rapporto agli afflussi nel sottobacino drenato, alla frequenza, alla durata e alla stagionalità di determinate condizioni di deflusso e alla gradualità con cui intervengono le variazioni di queste differenti condizioni.

2. Per i corpi idrici investiti da consistenti trasferimenti di portate da sottobacini esterni a quelli direttamente drenati, con particolare riferimento a quelli interessati da un notevole livello di interconnessione con la rete irrigua artificiale, le buone condizioni del regime idrologico sono quelle che più si avvicinano a condizioni riconoscibili come paranaturali riguardo all'entità, alla frequenza, alla durata e alla stagionalità di determinate condizioni di deflusso e alla gradualità con cui intervengono le variazioni di queste differenti condizioni.

3. I principali fattori antropici che possono condizionare negativamente le buone condizioni del regime idrologico dei corsi d'acqua sono le trasformazioni territoriali nel sottobacino drenato, le derivazioni e le restituzioni, comprese quelle a carico della falda freatica, e le modalità del loro esercizio, i trasferimenti discontinui di acqua da altri sottobacini, le modificazioni dell'assetto morfologico passibili di alterare le relazioni con le acque sotterranee.

Art. 7 – Indirizzi di tutela delle caratteristiche chimico-fisiche

1. Le buone condizioni chimico-fisiche dei corsi d'acqua sono quelle che permettono la funzionalità degli specifici ecosistemi e la stabile colonizzazione e lo svolgimento dei rispettivi cicli biologici da parte delle specie animali e vegetali che appartengono alle comunità tipiche; consistono inoltre in una concentrazione di inquinanti specifici di sintesi e non di sintesi che risulti inferiore agli appositi standard.
2. Riguardo alla fauna ittica e tenuto conto della vocazione potenziale dei singoli corsi d'acqua, tali condizioni sono espresse dal mancato superamento dei valori guida riportati nelle tabelle allegate al D. Lgs. 152/2006 e relative alla protezione delle acque salmonicole o ciprinicole.
3. I principali fattori antropici che possono condizionare negativamente le buone condizioni chimico-fisiche dei corsi d'acqua sono le immissioni dirette ed indirette di sostanze, a prescindere dalla qualificazione giuridica delle immissioni stesse, le movimentazioni di sedimenti, le alterazioni del regime idrologico e le compromissioni delle fasce ripariali vegetate.

Art. 8 – Compatibilità con gli indirizzi di tutela

1. Gli indirizzi di tutela di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7, mirati alla conservazione o al ripristino di biocenosi acquatiche equilibrate, costituiscono alla scala provinciale il principale riferimento per la valutazione di compatibilità con gli obiettivi ambientali di piani, di progetti o di opere che a vario titolo possano influire sul regime idrologico, sull'assetto morfologico e sulla qualità chimico-fisica dei corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico.
2. Per le nuove realizzazioni, ed in particolare per quelle riferibili ai sopra indicati fattori antropici negativi, le valutazioni di compatibilità dovranno comunque assicurare che non si amplifichino i deterioramenti dei corpi idrici, evitando qualsiasi ulteriore allontanamento dalle condizioni descritte come buone; le verifiche andranno eseguite con un grado di approfondimento commisurato alla dimensione delle realizzazioni stesse e dovranno consentire un'adeguata stima degli effetti attesi sulla qualità morfologica, idrologica e chimico-fisica dei corpi idrici direttamente ed indirettamente interessati.
3. Per le preesistenze, la cui compatibilità andrà comunque valutata secondo i criteri di cui al precedente 2° comma in occasione di rinnovi autorizzativi o di interventi di manutenzione straordinaria, la programmazione pubblica potrà prevedere la riqualificazione delle situazioni che dovessero pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ambientali perseguiti sui corpi idrici.

4. In attuazione dei principi generali in tema di tutela dell'ambiente disposti dalla vigente legislazione e relativi alla precauzione, alla prevenzione e alla sostenibilità dello sviluppo, per tutti i corpi idrici che non siano stati esplicitamente dichiarati artificiali o ampiamente modificati secondo le apposite procedure di legge sono in ogni caso da ritenersi incompatibili piani, progetti o opere che prevedano l'asservimento di preesistenti elementi di grave artificializzazione e modifica a nuove od ulteriori concessioni di utilizzo dell'acqua.

Art. 9 – Indirizzi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche e della vocazione fruitiva

1. I corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico sono elementi costitutivi del paesaggio con caratteristiche identitarie date dal concorso di valori geomorfologici e naturalistici. Rappresentano inoltre ambiti con pronunciata vocazione fruitiva e di interesse didattico, culturale e scientifico.

2. Per gli ambienti di acqua corrente di particolare rilievo idrobiologico, nell'ambito di una lettura effettuata alla scala di tratto, costituiscono valori geomorfologici da salvaguardare o ricostituire:

- a) l'esistenza di una fascia morfoattiva, delimitata da versanti o da scarpate di terrazzo, ovvero, nelle superfici pianeggianti, da arginature poste ad una distanza dall'alveo attivo adeguata al mantenimento o al ripristino di una sinuosità coerente con le dinamiche naturali proprie del corso d'acqua interessato; tale fascia, comprensiva dei suoi elementi di delimitazione, corrisponde di norma all'ambito di maggior tutela del corpo idrico, che può subire restringimenti o vere e proprie strozzature solo in presenza di preesistenze non delocalizzabili soggette a sensibile rischio idraulico;
- b) la variabilità morfologica delle superfici ricomprese tra gli elementi di delimitazione della fascia morfoattiva e l'alveo attivo, di norma corrispondenti alle aree di esondazione delle acque, con il mantenimento o il ripristino sia del naturale digradare verso le porzioni più incise sia delle interruzioni di questi profili lievemente inclinati date da unità acquatiche perifluviali, avvallamenti e bassure;
- c) nell'alveo inciso, le testimonianze delle naturali dinamiche morfologiche, date tra l'altro dalla sinuosità del profilo di fondo, dalla diversificazione delle geometrie delle sezioni trasversali e dalla compresenza e dall'alternanza di elementi puntuali come sponde incise e digradanti, raschi e buche, isole fluviali, barre di deposizione, rive concave in erosione.

3. Per tutti i corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico costituiscono valori naturalistici ed estetici da salvaguardare o ricostituire:

-
- a) la presenza di associazioni vegetali composte da specie erbacee, arboree ed arbustive che si sviluppino sia lungo le rive sia lungo fasce retroripariali di ampiezza commisurata alle dimensioni dei singoli corpi idrici e comunque sufficiente, in relazione all'assetto morfologico e pedologico, all'insediamento delle tipiche successioni naturali;
 - b) la presenza di vegetazione acquatica sommersa ed emergente;
 - c) la sostanziale corrispondenza delle caratteristiche dell'acqua con le naturali condizioni di colore e trasparenza.

4. Per i fontanili e per gli altri corsi d'acqua alimentati da risorgenze, con particolare riferimento a quelli che originano al piede delle scarpate dei terrazzi fluviali, costituiscono valori peculiari da salvaguardare o ricostituire:

- a) le caratteristiche chimico-fisiche delle acque, date dalla natura e dalla qualità delle fonti di alimentazione idrica;
- b) il regime idrologico, che si caratterizza per la modestia e per l'estrema gradualità delle variazioni delle condizioni di deflusso;
- c) l'assetto idraulico, che, anche riflettendo l'opera dell'uomo nel campo della bonifica, di norma evidenzia un'incisione dell'alveo e una pendenza del profilo di fondo tali da favorire il massimo drenaggio, il rapido allontanamento delle acque e il contenimento dei tiranti idrici e dei fenomeni di deposizione dei sedimenti;
- d) il contributo al mantenimento di elevati livelli di qualità ecosistemica e di biodiversità nell'ambito del più ampio contesto rappresentato dai sistemi idrici cui sono o possono essere funzionalmente e biologicamente connessi.

5. Ferme restando le previsioni delle N.d.A. del P.T.C.P., all'interno degli ambiti a maggior tutela delle acque correnti di particolare rilievo idrobiologico, rappresentati dalle fasce morfotattive esistenti o teoriche, così come definite al precedente comma 2°, lettera a) del presente articolo, sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi ed attività:

- a) insediamenti, opere ed infrastrutture che possano determinare la necessità di protezione idraulica nei confronti della mobilità laterale degli alvei o dell'esondazione delle acque;
- b) alterazioni della variabilità morfologica delle superfici, compresi il ripristino delle condizioni preesistenti ad eventuali rimodellamenti causati dalla periodica esondazione delle acque o il livellamento finalizzato alla razionalizzazione agricola o all'irrigazione per sommersione; fanno eccezione gli interventi di rimodellamento realizzati nell'ambito di progetti di rinaturazione o di diversificazione delle condizioni stagionali delle aree da destinare all'imboschimento permanente;

-
- c) opere idrauliche di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle necessarie per la protezione a scala locale di preesistenze non delocalizzabili e soggette a significativo rischio e di quelle funzionali al conseguimento di un assetto di progetto riferito all'intera asta o a tronchi significativi della stessa;
- d) rilevati di qualsiasi altezza e natura, compresi quelli finalizzati a realizzare o mantenere la viabilità rurale;
- e) consolidamenti della viabilità rurale con materiali diversi da sedimenti alluvionali corrispondenti per tipologia a quelli naturalmente presenti nell'area;
- f) opere che possano interrompere la connessione funzionale o la continuità biologica tra i vari ambienti acquatici presenti, comprese le pozze temporanee e le zone umide;
- g) recapito nelle lanche e nelle zone umide di canalizzazioni utilizzate per il drenaggio e la colatura di appezzamenti ove si utilizzino fertilizzanti ed ammendanti di qualsiasi natura, pesticidi o fitofarmaci;
- h) nei primi dieci metri dal ciglio di delimitazione sia degli alvei attivi, la cui collocazione spaziale è soggetta a variazione per effetto della dinamica propria dei corsi d'acqua, sia delle lanche, delle morte e delle zone umide:
- l'aratura, l'erpicoltura e qualsiasi altra operazione che faccia venir meno la copertura vegetale naturale, anche erbacea;
 - fermo restando l'obbligo di conservazione permanente della copertura vegetale naturale, l'utilizzo agricolo diverso dall'imboschimento a scopo ambientale, dalle azioni agroambientali relative alle produzioni vegetali estensive, alla realizzazione di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate, al miglioramento ambientale del territorio rurale e al ritiro dei seminativi per scopi naturalistici;
 - la realizzazione e il mantenimento di una viabilità destinata al transito e all'accesso dei mezzi a servizio delle attività agricole, compresi quelli utilizzati per il sollevamento delle acque per l'irrigazione; fanno eccezione i casi di preesistenza di strade vicinali ad uso pubblico e quelli in cui non risulti possibile l'individuazione di tracciati alternativi ovvero, per quanto riguarda il sollevamento d'acqua per l'irrigazione, non siano fattibili l'approvvigionamento da altre fonti, anche consortili, o la realizzazione di opere fisse adeguatamente ambientalizzate;
 - l'utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, letami, fanghi, ammendanti e fertilizzanti azotati, ad eccezione delle concimazioni localizzate effettuate per la realizzazione di impianti arborei e arbustivi;
 - qualsiasi opera ed attività che possa pregiudicare la transitabilità pedonale e ciclabile.
-

6. Ferme restando le previsioni delle N.d.A. del P.T.C.P. nei fontanili e negli altri corsi d'acqua alimentati da risorgenze, con particolare riferimento a quelli che originano al piede delle scarpate dei terrazzi fluviali, sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi ed attività:

a) recapito di

- reflui di qualsiasi entità ed origine, compresi quelli occasionalmente veicolabili da sfioratori di reti di fognatura e collettamento;
- canalizzazioni provenienti da altri sistemi naturali o artificiali;
- drenaggi o colature di terreni agricoli ove si utilizzino fertilizzanti ed ammendanti di qualsiasi natura, pesticidi o fitofarmaci o che comunque non siano interessati da una copertura vegetale permanente;

b) opere che alterino l'assetto idraulico, con particolare riferimento alle strutture trasversali, fisse o mobili, che possano determinare incrementi anche temporanei del tirante idrico, diminuzione della velocità di corrente, aumento della sedimentazione o fenomeni anche modesti di rigurgito delle acque;

c) manutenzioni idrauliche, comprese quelle di sfalcio delle macrofite sommerse ed emergenti, che possano determinare l'allargamento e l'appiattimento delle sezioni trasversali ovvero l'innalzamento della quota di massima incisione dell'alveo;

d) interventi ed opere passibili di compromettere la connessione idraulica e biologica con i collettori naturali che drenano le superfici interessate;

e) nei primi dieci metri dal ciglio di delimitazione degli alvei attivi, gli interventi e le attività di cui al precedente 5° comma, lettera h.

Art. 10 – Pianificazione di livello comunale. Modalità di valorizzazione dei corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico

1. I Comuni che sulla base degli approfondimenti svolti per la costruzione dei quadri conoscitivi a supporto della propria pianificazione territoriale reputassero immotivata l'attribuzione del particolare rilievo idrobiologico nei confronti di uno o più dei corpi idrici di cui al precedente comma 1° dell'art. 3 ne danno informazione motivata alla Provincia che, nel caso in cui ritenesse giustificata la valutazione operata dai Comuni stessi, provvede a derubricare i corpi idrici in questione dalle tutele disposte dalle presenti Norme.

2. Al di fuori dei casi di cui al precedente 1° comma i Comuni, nell'ambito delle proprie pianificazioni, provvedono a rendere operanti le tutele e le forme di valorizzazione adeguate per i corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico, per i fontanili e per gli altri corsi

d'acqua alimentati da risorgenze presenti nei rispettivi territori, tenendo conto delle esigenze di raccordo intercomunale e delle seguenti possibili modalità:

- a) individuazione degli ambiti interessati dai corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico, dai fontanili e dagli altri corsi d'acqua alimentati da risorgenze quali aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche del Piano delle Regole;
- b) inserimento nel reticolo idrico minore, con conseguente assoggettamento alla disciplina di polizia idraulica, dei corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico, dei fontanili e degli altri corsi d'acqua alimentati da risorgenze, ad esclusione di quelli appartenenti al reticolo idrico principale, in considerazione della loro rilevanza ambientale, del pubblico interesse rivestito e delle possibili compromissioni delle caratteristiche idrologiche, morfologiche e chimico-fisiche che potrebbero esservi determinate in assenza di adeguate forme di verifica e controllo;
- c) recepimento nel Piano delle Regole degli indirizzi di tutela definiti dalle presenti Norme;
- d) individuazione dei primi dieci metri dal ciglio di delimitazione degli alvei attivi dei corpi idrici superficiali di particolare rilievo idrobiologico, dei fontanili e degli altri corsi d'acqua alimentati da risorgenze quali corridoi ecologici e percorsi di fruizione di interesse pubblico del Piano dei Servizi, con previsione degli eventuali interventi necessari per assicurare la continuità e la funzionalità dei percorsi stessi;
- e) individuazione, nel Piano dei Servizi, di spazi contigui ai corridoi ecologici e ai percorsi di fruizione da destinare ad aree verdi pubbliche extraurbane, di norma costituite da radure arborate provviste di infrastrutture leggere atte a favorire la frequentazione e la divulgazione;
- f) individuazione, nel Piano dei Servizi, delle connessioni dei percorsi di fruizione con l'urbanizzato e con la viabilità ad uso pubblico, con relativa inclusione nel sistema del verde, tenuto conto della possibile valorizzazione dell'eventuale esistenza di strade bianche vicinali;
- g) individuazione, nel Piano dei Servizi, di spazi da destinare al deposito degli automezzi dei frequentatori, collegati alla viabilità ad accesso pubblico e localizzati nelle aree immediatamente esterne agli ambiti tutelati e di norma costituiti da superfici drenate ed inerbite provviste di strutture vegetali lineari arboreo-arbustive di mascheramento ed ombreggiamento;
- h) indicazione, nel Piano dei Servizi, della disciplina d'uso dei percorsi di fruizione e degli elementi di connessione con l'urbanizzato e con la viabilità, con previsione del divieto di chiusura e di manomissione, dell'asservimento al pubblico passaggio pedonale e ciclabile e delle modalità di manutenzione, sistemazione o recupero.